

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca del Monte di Lucca spa

sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca

Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721

Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod.6175.4 - Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi. Capitale sociale €70.841.251,00.

Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 - sabato dalle 8.00 alle 14.00) - email: bmlonline@bmlucca.it.

Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

SERVIZIO EFFETTI E/O DOCUMENTI IMPORT

CHE COS'E'

Il servizio effetti e/o documenti è il servizio con cui la banca, su mandato di una banca estera, cura l'incasso/l'accettazione di documenti/effetti a carico del cliente (trassato, importatore) in conformità all'incarico ricevuto.

Le parti che intervengono sono quindi:

- soggetto estero (traente, esportatore) che consegna i documenti/effetti alla banca estera e le conferisce l'incarico del relativo incasso o accettazione;
- banca estera cedente, che invia i documenti/effetti alla banca (cessionaria) del trassato con le relative istruzioni;
- banca cessionaria, che riceve l'incarico (mandato) dalla banca cedente;
- cliente trassato, a cui carico sono i documenti.

La banca (cessionaria) agisce quindi su mandato della banca estera cedente, ed è perché vincolata ad esso.

Il servizio è disciplinato dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I documenti oggetto di tale servizio sono solitamente documenti rappresentativi di merci.

RISCHI

Il cliente (importatore, trassato) deve pagare o impegnarsi (cambiariamente o meno) con la merce ancora in viaggio (la merce viaggia più lentamente dei documenti) e senza essere sicuro dei tempi e modi di consegna.

Il cliente, nel caso in cui la merce pervenga a destino prima dell'arrivo dei documenti, incorre in rischi e spese di magazzinaggio.

Il cliente si obbliga (paga o si impegna a farlo a scadenza) senza poter verificare la conformità della merce.

CONDIZIONI ECONOMICHE

- accettazione: commissione 3 per mille, con minimo di euro 15,00 e massimo di euro 100,00, spese euro 10,00;
- incasso: commissione 3 per mille, con minimo di euro 30,00 e massimo di euro 100,00;
- insoluto: commissione 3 per mille, con minimo di euro 30,00 e massimo di euro 100,00, spese euro 20,00 + quelle reclamateci;
- consegna documenti franco valuta: commissione 3 per mille, con minimo di euro 30,00 e massimo di euro 100,00, spese euro 20,00 + quelle reclamateci.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

La banca esegue un mandato ricevuto dalla banca estera cedente, e perciò ha l'obbligo, senza assumere alcun impegno in proprio, di rispettare le istruzioni della banca cedente.

Il cliente non è obbligato a ritirare i documenti, ma se vuole entrare nel possesso della merce deve ritirare i documenti alle condizioni stabilite nell'incasso (contro pagamento o accettazione).

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16121 Genova; e-mail reclami@bmlucca.it, posta certificata reclami@pec.carige.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta dalla Banca o non abbia ricevuto risposta entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Banca, prima di adire l'Autorità Giudiziaria e fermo restando quanto disposto dal D.L. 69/2013 (convertito dalla legge n. 98/2013) in materia di mediazione obbligatoria, può rivolgersi:

- **all'Ombudsman Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è visionabile sul sito www.gruppocarige.it e presso le filiali della Banca;**
- **all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Eventuali informazioni per sapere come rivolgersi all'ABF e conoscere l'ambito della sua competenza possono essere ottenute sui siti www.arbitrobancariofinanziario.it e www.gruppocarige.it, o richieste presso le filiali della Banca d'Italia o presso le filiali della Banca;**
- al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo, al fine di attivare una procedura di conciliazione volta a trovare un accordo con la Banca. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sui siti www.conciliatorebancario.it e www.gruppocarige.it o richiesto presso le filiali della Banca. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, resta impregiudicata la facoltà di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Documenti rappresentativi di merci sono quei documenti (es. polizza di carico marittima) che attribuiscono al loro possessore il diritto di ritirare la merce in essi descritta, per cui con il trasferimento del documento si realizza il trasferimento della merce.